BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL CARSO - LAS KRAS

SSL – "IL CARSO COME LABORATORIO"

Azione:

IS2

SVILUPPO DI UN SISTEMA DI AGRIASILI, AGRI-RESIDENCE PER ANZIANI, FATTORIE DIDATTICHE E CENTRI ESTIVI PER IL TERRITORIO RURALE

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1 – Oggetto e finalità 3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative 3
Articolo 3 – Definizioni 3
Articolo 4 – Aree di intervento 4
Articolo 5 – Strutture competenti 4
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili 5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità 5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 6
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno 6
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili 6
Articolo 10 – Interventi ammissibili 6
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi 7
Articolo 12 – Costi ammissibili 7
Articolo 13 – Costi non ammissibili 9
CAPO IV: VINCOLI 9
Articolo 14 – Impegni essenziali 9
Articolo 15 – Impegni accessori 10
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO 10
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno 10
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno 10
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno 15
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI 15
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio 16
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali 16
Articolo 22 – Informazioni 16
ALLEGATI 17

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	IS 2
Titolo	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI AGRIASILI, AGRI-RESIDENCE PER ANZIANI, FATTORIE DIDATTICHE E CENTRI ESTIVI PER IL TERRITORIO RURALE

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "GAL CARSO – LAS KRAS S.C.A R.L., di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 è finalizzata a contribuire allo sviluppo di un contatto con la natura delle nuove e vecchie generazioni, al mantenimento e alla diffusione della cultura rurale nei bambini e nei ragazzi del territorio, anche attraverso il contatto con anziani, contribuendo di fatto a diffondere la trasmissione delle conoscenze e delle tradizioni con attività di supporto alle persone anziane del Carso. Tale necessità si manifesta in quanto oggigiorno le famiglie con entrambi i genitori lavoratori si trovano costantemente in difficoltà sulla gestione dei figli durante l'anno scolastico e durante il periodo estivo (sia pre-, che scolare) e tale problema si manifesta anche con genitori anziani a carico, sia per accudirli che nel garantire loro del tempo di svago.

   La stessa, inoltre, persegue le seguenti finalità: creare e supportare delle strutture sul territorio che mantengano nella popolazione giovanile ed anziana la conoscenza delle tradizioni e della cultura rurale, che offrano alle famiglie del territorio del Carso un supporto nella gestione dei figli e dei genitori in età avanzata, che sviluppino azioni di attrattività per rafforzare anche i legami intergenerazionali e interculturali del territorio.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

3. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.

4. L'Allegato B riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
   a) "**operazione**": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
   b) "**impresa**": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
   c) "**organismo pagatore**": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

d) "**ufficio attuatore**": unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;

e) "**responsabile di misura**": unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;

f) "**agri-residence per anziani**": strutture che, al di là della loro natura (agricola o associativa), sono dotate di strutture e attivano servizi agricoli, quali ad esempio l'orticoltura, giardinaggio, manutenzione del verde ed allevamento su piccola scala o amatoriale, dove l'attività è funzionale al coinvolgimento dei soggetti fragili con scopi terapeutici e di svago;

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020
Savogna d'Isonzo	C1
Sagrado	B1
Fogliano-Redipuglia (P)	B1
Doberdò del Lago	B1
Ronchi dei Legionari (P)	B1
Monfalcone (P)	B1
Duino Aurisina	C1
Sgonico	C1
Monrupino	C1
Trieste (P)	A1
San Dorligo della Valle	C1
Muggia	C1

2. I Comuni contrassegnati nella tabella di cui al comma 1 con "(P)" sono i comuni parzialmente inclusi nel territorio del GAL. Gli interventi oggetto di aiuto, pertanto, devono essere realizzati esclusivamente nel territorio di tali Comuni incluso nel territorio del GAL ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 33/2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:

a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

b) l'ufficio attuatore è il GAL.

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro **150.000,00** di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 64.680,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 85.320,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando possono essere:

Beneficiari	Requisiti di ammissibilità
1. Imprese agricole individuali o societarie	a) Avere sede legale o unità operativa nell'area di intervento di cui all'art. 4; b) Essere micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; c) Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento.
2. Associazioni	a) Avere sede legale o unità operativa nell'area di intervento di cui all'art. 4; b) Avere finalità statutarie pertinenti con le attività del presente progetto.

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.

Documento privo di valore legale

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Tutti i beneficiari come da articolo 7 comma 1)	"Regime de minimis" Reg. (UE) n. 1407/2013	80 %	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
3. Le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 13.000,00;
2. Il costo massimo ammissibile considerato ai fini del sostengo dell'operazione è pari a euro 60.000,00.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	Beneficiari
1. Creazione e sviluppo sul territorio di strutture rivolte a soggetti fragili e caratterizzate dall'uso della risorsa agricola, quali:	*Tutti i beneficiari*
a) Realizzazione di agri-residence per anziani ovvero strutture in grado di dare ospitalità stabile e/o diurna e servizi socio-sanitari per gli anziani;	

Documento PRIVO di valore Legale

b) Strutture per attività ludica e didattica basata sulla ruralità, dedicate ai bambini; *c) Strutture a valenza sociale che ospitano giovani ed anziani, funzionali allo scambio, confronto tra le diverse generazioni sui temi riguardanti l'agricoltura.*	
2. Sostegno alla realizzazione e/o riqualificazione di fattorie didattiche e fattorie sociali	

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	*Requisiti di ammissibilità*
1) Creazione e sviluppo sul territorio di strutture rivolte a soggetti fragili e caratterizzate dall'uso della risorsa agricola, quali:	*1. Devono essere ubicati* nell'area di intervento di cui all'art. 4*;* *2. Gli interventi sono attivati in conformità alle leggi e disposizioni di settore. Nel caso di creazione o sviluppo di servizi per la prima infanzia e per i minori gli interventi sono attivati in conformità ai requisiti previsti dalla L.R. n. 20/2005 e relativi regolamenti attuativi e al D.P.Reg. n. 190/2001, in relazione al tipo di servizio.* *3. In riferimento agli interventi, i beneficiari sono in possesso dei necessari riconoscimenti, autorizzazioni o titoli abilitativi (compresa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti) o sono iscritti negli appositi albi o registri. Se non ancora in possesso dei sopra citati titoli i beneficiari hanno già avviato le relative procedure e si impegnano ad ottenerli entro la chiusura del progetto e presentazione della domanda di saldo, a pena di revoca del contributo concesso.*
a) Realizzazione di agri-residence per anziani ovvero strutture in grado di dare ospitalità stabile e/o diurna e servizi socio-sanitari per gli anziani; *b) Strutture per attività ludica e didattica basata sulla ruralità, dedicate ai bambini;* *c) Strutture a valenza sociale che ospitano giovani ed anziani, funzionali allo scambio, confronto tra le diverse generazioni sui temi riguardanti l'agricoltura.*	
2) Sostegno alla realizzazione e/o riqualificazione di fattorie didattiche e fattorie sociali	

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
1) *Creazione e sviluppo sul territorio di strutture rivolte a soggetti fragili e caratterizzate dall'uso della risorsa agricola, quali:* *a) Realizzazione di agri-residence per anziani ovvero strutture in grado di dare ospitalità stabile e/o diurna e servizi socio-sanitari per gli anziani;* *b) Strutture per attività ludica e didattica basata sulla ruralità, dedicate ai bambini;* *c) Strutture a valenza sociale che ospitano giovani ed anziani, funzionali allo scambio, confronto tra le diverse generazioni sui temi riguardanti l'agricoltura.*	*a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione e costruzione di beni immobili, costituiti da:* *a.1) miglioramento di beni immobili;* *a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;* *a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2);*
2) ***Sostegno alla realizzazione e/o riqualificazione di fattorie didattiche e fattorie sociali***	b) *spese* per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il limite del 10% del costo ammissibile del relativo investimento, in concorrenza con le spese di cui alla lettera a.3); c) *predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelle di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Reg (UE) n. 1305/2013,* entro il limite del 10% del costo ammissibile del relativo investimento di cui al precedente comma a.3);

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

	Sono ammissibili entro il limite del 10 % del costo complessivo dell'operazione: d) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali; e) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi; f) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali; g) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori; h) realizzazione o aggiornamento di siti web; i) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere d), e), f) e g) entro il limite del 10% dei relativi costi.

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo. Si impegna inoltre ad utilizzare il logotipo e l'immagine coordinata della promozione congiunta territoriale predisposta e fornita dal GAL Carso LAS Kras per tutta la comunicazione ivi inclusa la segnaletica creata all'interno del progetto finanziato.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
   a. piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
   b. documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
   c. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
   d. dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'art. 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali e regionali, oppure;

d.2) non comporta rischi per l'ambiente.

e. autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato); ovvero, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;

f. *omissis*;

g. nel caso di adozione di un regime di aiuti *De minimis* percepiti, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);

h. documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;

i. Dichiarazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);

j. Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E);

k. (solo per associazioni) copia di atto costitutivo e statuto dell'associazione con evidenza della pertinenza delle finalità rispetto agli obiettivi del presente bando;

l. Visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi);

m. Documentazione a dimostrazione dello status di piccola o microimpresa (documentazione comprovante il numero dei dipendenti e il fatturato riferito all'ultimo bilancio chiuso);

n. Documentazione a dimostrazione dei riconoscimenti, autorizzazioni o titoli abilitativi richiesti o a dimostrazione dell'iscrizione negli appositi albi o registri: segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 18 l.r. 20/2005 o dell'art. 3 D.P.Reg. 190/2001 o di altra normativa applicabile in funzione del tipo di intervento; eventuale accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, altre autorizzazioni per l'esercizio di attività socio-sanitaria, iscrizione registro regionale fattorie didattiche e sociali, ecc.. In alternativa, documentazione atta a dimostrare l'avvio delle procedure per ottenere i prescritti titoli, con dichiarazione di impegno ad ottenerle al più tardi entro la chiusura del progetto (produzione della documentazione atta a dimostrarne l'ottenimento in sede di domanda di pagamento a saldo),

Documento ufficiale non valido

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio di selezione	Subcriterio/Parametro	Punt.	Cumulab.	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica
Integrazione tra soggetti	Integrazione con almeno un Ente pubblico locale	5	Cumulabile	Fino a 22	Il punteggio è assegnato se il progetto prevede l'integrazione con il soggetto indicato. L'integrazione è attestata da dichiarazione di collaborazione sottoscritta dai soggetti coinvolti (Allegato F)
	Integrazione con almeno una casa di cura	9			
	Integrazione con almeno un istituto scolastico	8			
Finalità e tipologia del target di utenti	Progetti a favore di anziani – agri residence diurna e notturna	20	Non cumulabile	20	Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la realizzazione di "Agri-residence" per anziani ovvero strutture in grado di dare ospitalità stabile diurna e notturna inclusa di servizi socio-sanitari per gli anziani
	Progetti a favore di anziani – agri residence solo diurna	16			Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la realizzazione di "Agri-residence" per anziani ovvero strutture in grado di dare ospitalità diurna
	Progetti a favore di anziani – agri residence che prevedono il coinvolgimento di giovani e anziani	12			Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la realizzazione di strutture che coinvolgono giovani e anziani in modo da creare interazioni utili a trasmettere le conoscenze sulla ruralità
	Progetti a favore di giovani per attività ludica e didattica basata sulla ruralità	10			Il punteggio è assegnato se il progetto si rivolge ai soggetti giovani dall' età prescolare fino all'età di 15 anni di età compiuti, come dettagliato dal progetto aziendale.
Orto giardinaggio terapeutico	Progetti che includono orto giardinaggio terapeutico	8		8 punti	Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la realizzazione di iniziative di orto-giardinaggio terapeutico.

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

					Per orto-giardinaggio terapeutico si intende una terapia complementare inserita tra le terapie non convenzionali che possono affiancare terapie ufficiali, consiste in attività di giardinaggio, orticoltura, cura delle piante, con l'affiancamento/assistenza di operatori esperti, al fine di ottenere risultati riabilitativo-terapeutici per le persone con disagi/disabilità o che hanno avuto storie di marginalità e svantaggio.
Riduzione degli impatti sull'ambiente, sul paesaggio e sulle risorse naturali	Riqualificazione dei fabbricati valorizzando le tipologie architettoniche del Carso con materiali costruttivi tipici	8	Cumulabili	Fino a 35	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero dei materiali originali del fabbricato (pietra, legno) oppure l'acquisto ex novo di materiale utilizzato tradizionalmente, come attestato dal progettista
	Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dimensionati in base al fabbisogno energetico delle strutture e utili all'autosufficienza energetica	10			Il punteggio è assegnato se le strutture in cui vengono svolte le attività progettuali sono dotate di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica alimentati da fonti rinnovabili dimensionati per l'autoconsumo come descritto nel progetto aziendale.
	Impiego di materiale legnoso con certificazione di gestione forestale sostenibile PEFC e FSC, per la realizzazione o ristrutturazione delle strutture	6			Il punteggio è assegnato se le operazioni che prevedono l'impiego di legno, sono eseguite utilizzando materiale legnoso dotato di certificazione per la gestione forestale sostenibile. Allegati: attestato di certificazione per la gestione forestale sostenibile e certificazione di catena di custodia.
	Impianti per riciclo e/o recupero delle acque (reflue e/o piovane)	6			Il punteggio è assegnato se le strutture in cui vengono svolte le attività progettuali sono dotate degli impianti indicati come dettagliato nel progetto aziendale.
	Certificazioni aziendali ISO 14001, 9001 – sistema di gestione ambientale o EMAS	5			Il punteggio è assegnato se il progetto prevede l'acquisto di attrezzatura o materiali con le certificazioni indicate. Allegare documentazione relativa alla certificazione.
Promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti con un	Il progetto crea occupazione soggetti dotati di istruzione	3	Non Cumulabile	Fino a 5	Il punteggio è assegnato per i posti di lavoro generati dal progetto, aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

livello di istruzione superiore e/o universitaria	superiore qualificata nell'ambito socio-sanitario e agrario				Libro Unico del Lavoro, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La verifica viene effettuata dalla previsione contenuta nel Piano di attività e confermata attraverso il Libro Unico del lavoro, e dai curriculum firmati del nuovo personale assunto al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo
	Il progetto crea occupazione soggetti dotati di istruzione universitaria nell'ambito socio-sanitario e agrario	5			Il punteggio è assegnato per i posti di lavoro generati dal progetto, aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La verifica viene effettuata dalla previsione contenuta nel Piano di attività e confermata attraverso il Libro Unico del lavoro, e dai curriculum firmati del nuovo personale assunto al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 90 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
    a) Hanno un valore economico maggiore;
    b) ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.

3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.

4. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

   c) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;

   d) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

   e) rinunciare al sostegno.

6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

Documento privo di valore legale

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 20 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Carso / LAS Kras Sede Loc. Sistiana 54 D 34011 Duino Aurisina (TS) e sede operativa in Piazza Vittorio Veneto 4, 34132 Trieste telefono 040 – 9778593 e-mail info@galcarso.eu, PEC galcarso@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it e sul sito del GAL Carso / LAS Kras: www.galcarso.eu.

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS CARSO GRUPPO DI AZIONE LOCALE

PSR 2014-2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili

Allegato E – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F – Modello facsimile per aggregazione di imprese

Allegato G – Modello comparazione preventivi

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

GAL CARSO – LAS KRAS # +39 040 3798522 INFO@GALCARSO.EU PEC GALCARSO@PEC.IT **SEDE OPERATIVA** PROVINCIA DI TRIESTE, PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRIESTE **SEDE LEGALE** SISTIANA 54/D 34011 DUINO AURISINA **OPERATIVNI SEDEŽ** PRI POKRAJINI TRST PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRST **PRAVNI SEDEŽ** SESLJAN 54/D 34011 DEVIN NABREŽINA